



COMUNE DI LIPARI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

"Eolie, patrimonio dell'umanità"



1987-2017
2019

www.comunelipari.gov.it

sindaco@pec.comunelipari.it

ORDINANZA N° 149 DEL 20/11/2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Proroga misure di cui all'Ordinanza n. 146 del 13 novembre 2020

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

PREMESSO CHE

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, prevede all'art.1 che "1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus";

Visto il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l'art.2, comma 11, a mente del quale "Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della Salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento";

Visto il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato, tra l'altro, disposto *che* "1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;

Visto il DPCM 13 ottobre 2020, art. 1 lett. "r) *ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nonché al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità di cui all'allegato (omissis)*";

Visto il DPCM 18 ottobre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. del 19 ottobre 2020;

Visto il DPCM 24 ottobre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020;

Vista l'Ordinanza n. 51 del 24 ottobre 2020 del Presidente della Regione Siciliana;

Visto il DPCM 3 novembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 che colloca la Sicilia tra i territori caratterizzati da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto.

CONSIDERATO che l'andamento epidemiologico sul territorio del Comune di Lipari, a seguito dei numerosi e crescenti casi di positività individuati, rileva una condizione di forte criticità per cui si rende necessario adottare misure più restrittive a tutela della salute pubblica,

RICHIAMATA la precedente Ordinanza Sindacale n. 134 del 2 novembre 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"

ORDINA

- La proroga della sospensione di ogni attività didattica di tutti i plessi e di tutti gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, pubblici e paritetici, ivi compresi gli asili nido, del Comune di Lipari **fino al 28 novembre 2020 compreso**;
- I Dirigenti Scolastici dovranno provvedere, prima della ripresa dell'attività didattica, alla sanificazione dei locali
- La proroga della chiusura dei Centri per anziani, Centri culturali, Centri e aree sportive, Spazi gioco e il Campo da calcio "Franchino Monteleone"

DISPONE

Di dare massima pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
Di rendere immediatamente esecutiva la presente ordinanza.

AVVISA

Che avverso la presente Ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente nel termine di giorni sessanta e centoventi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo Pretorio del Comune di Lipari;

Che ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Sono fatte salve le altre disposizioni vigenti in materia.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga comunicata a - S.E. Prefetto di Messina – Dipartimento per le attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico della Regione Siciliana – Ufficio per il coordinamento per le attività necessarie al contenimento della diffusione del Covid-19 della Presidenza della Regione Siciliana - Carabinieri di Lipari –Guardia di Finanza di Lipari - Comandante dei VV.FF. di Messina - Ufficio circondariale Marittimo CIRCOMARE di Lipari - Polizia Municipale di Lipari –Dirigenti Scolastici - Ufficio Pubblica Istruzione – Comune di Lipari - Ufficio Servizi Sociali – Comune di Lipari - ASP 5 Messina.

Il Sindaco
(Marco Giorgianni)

